



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di

Luciana Sangiovanni
Cecilia Pratesi
Damiana Colla

Presidente
giudice rel
giudice

Ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento introdotto da ~~██████████~~ ~~██████████~~, nato in il ~~25/██/██~~ con il patrocinio dell'avv.to SANTORO GENNARO, C.U.I. 05MMW67, nei confronti della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma; con l'intervento del Pubblico Ministero;

~~██████████~~ ha visto respingere dalla Commissione Territoriale la propria domanda di protezione internazionale, ed ha tempestivamente impugnato il diniego con ricorso depositato il 28/12/2018 .

La vicenda personale:

questo il racconto che la cittadina georgiana ha reso in udienza (sovrapponibile a quello già reso in Commissione): " sono nata il 25.12.1958, nella città di Kutaisi in Georgia, sono cristiana ortodossa. Sono partita dal mio paese nell'agosto 2014 arrivando in Italia con l'aereo. Ho vissuto nella città di Kutaisi sino al matrimonio avvenuto nel 1982, poi mi sono trasferita, con mio marito nella capitale. Mia madre è morta tre anni fa e mio padre nel 2000, ho una sorella che vive in Georgia. Ho avuto tre figli, una femmina che ora ha 34 anni, un maschio di 32 anni ed un altro maschio di 26 anni, che vivono tutti in Georgia con le loro famiglie, sono tutti sposati. Ho studiato musica e ho un diploma all'università dell'arte: insegnavo musica in una scuola ai bambini. Mio marito è morto a gennaio 2014 a seguito dell'incendio della nostra casa avvenuto il 22 dicembre 2013. In quella circostanza io mi trovavo al lavoro e così anche uno dei nostri figli che non era ancora sposato e viveva con noi. Mio marito, invece, che era malato già da tempo ed aveva delle difficoltà di deambulazione, si trovava a casa. Non so bene le cause dell'incendio, so che mio marito è stato portato in ospedale e dopo un mese è morto. Lui prima della guerra che ha interessato la Georgia nel 1992-1993, era un professore universitario in scienze cibernetica, poi ha perso il lavoro. A seguito di questo non ha mai percepito un sussidio o una pensione e non ha mai più trovato un lavoro. Vivevamo in povertà, lavoravo solamente io e mi arrangiavo vendendo dolci che realizzavo, facevo lezioni private di pianoforte. Finita la guerra, mio marito, insieme ad altri suoi colleghi ha provato a protestare per riottenere il lavoro ma le proteste venivano represses dalla polizia, la Russia che prima forniva gli stipendi a chi lavorava all'università, dopo il conflitto, non dava più



nulla e l'università è stata chiusa. Dopo l'incendio della nostra casa io sono rimasta a vivere lì e con i miei figli abbiamo provato a sistemarla. Solamente uno dei miei figli oggi lavora, gli altri non hanno lavoro. Non riuscendo a guadagnare a sufficienza per mantenermi e per aiutare loro ho deciso di espatriare. Quanto percepivo mensilmente dall'istituto scolastico presso il quale lavoravo non era sufficiente neanche per mangiare, ero costretta a fare lezioni private di pianoforte ai bambini ma, dopo il conflitto del 2008, i guadagni sono notevolmente diminuiti. La scuola in cui insegnavo era internazionale e vi erano bambini armeni, russi dell'Arzhejavan a causa di ciò vi sono stati problemi di tagli agli stipendi legati all'attivismo politico di questa scuola di musica, che non ricevendo fondi non poteva pagare gli insegnanti. A causa di tutto ciò ho deciso di venire in Italia per dare un futuro migliore ai miei figli, i quali mi dicono che la situazione lì è oggi ancora più difficile. In Italia lavoro come badante da una signora non autosufficiente da circa 4 anni e mezzo, frequento la comunità di Sant'Egidio, riesco ad inviare denaro ai miei figli. Ho problemi di salute, ho effettuato accertamenti medici e dovrei fare un intervento chirurgico, se tornassi nel mio paese questo intervento non potrei farlo in quanto le cure mediche sono molto costose."

L'avv. Santoro deposita copia di parte della documentazione che provvederà a depositare telematicamente entro la data odierna.

L'esame della domanda di protezione:

La Commissione Territoriale ha ritenuto pienamente credibile il racconto della signora Toradze, ma non vi ha ravvisato alcun contatto con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale; è indubbio infatti che nella vicenda individuale non venga ad emersione alcun rischio personale, né alcun profilo di persecuzione per i motivi declinati dal d. lgs 251/2007 (art. 2 comma 1 lettera e) e della Convenzione di Ginevra del 1951, così come non sono ravvisabili i presupposti per ricondurre la fattispecie all'ipotesi dell'art. 14 lettere a) e b) del d. lgs 251/2007, secondo cui sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine.

Per quanto attiene alla terza forma di protezione sussidiaria, riconducibile alla lettera c) dell'art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007, come ha più volte chiarito la giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. ord. 26202/2017 e precedenti conformi ivi richiamati), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all'art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto e tale accertamento deve essere aggiornato al momento della decisione.

Il sito del Ministero degli Esteri rende noto che dopo il rapido conflitto russo-georgiano dell'agosto del 2008 la situazione si è relativamente normalizzata, grazie anche alla presenza degli osservatori della Missione di Monitoraggio dell'Unione Europea (EUMM) <http://www.eumm.eu/>.

Nel medesimo sito si apprende che il paese ha compiuto notevoli progressi del quadro di sicurezza, pur registrandosi numerosi episodi di criminalità comune. Ad ogni modo nessuna delle fonti consultate (v anche www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/europa/georgia) restituisce un quadro di violenza generalizzata assimilabile ad un conflitto armato.

Del resto è la stessa dichiarante a riconoscere che il suo percorso migratorio è da ricondurre alla gravissima povertà in cui si era venuta a trovare la sua famiglia. Con riferimento alla protezione umanitaria, si ritiene che alla fattispecie sia applicabile ratione temporis la disciplina dell'art. 5 comma 6 d.lvo 286/98 nel testo antecedente alla modifica introdotta dal d.l. 113/2018, trattandosi di normativa di carattere sostanziale per la quale, in mancanza di una norma di diritto intertemporale



specificamente dettata per regolare i procedimenti giurisdizionali in tema di protezione internazionale, opera il criterio di successione delle leggi nel tempo di cui all'art. 11 prel.; tale impostazione è stata peraltro da ultimo sostenuta anche dalla recentissima pronuncia della Cassazione 4890/2019, seguita dalla ulteriore decisione 13096/19, che entrambe indicano (nei termini di cui in dispositivo) quale sia il regime giuridico della protezione accordata a tale titolo alle domande proposte prima della entrata in vigore del d.l. 113/18.

La richiedente ha dato prova di avere effettuato un valido percorso di integrazione: il suo rapporto di lavoro come badante, in forza di contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato denunciato all' INPS sin dal 19.7.2018, le frutta il compenso di 850 euro mensili. Ella provvede mensilmente a rimettere parte dei suoi guadagni ai familiari (v. le ricevute di rimesse prodotte). E' stata in grado di sostenere in lingua italiana l'intero colloquio senza ausilio di interprete.

E' noto al collegio l'arresto di cui alla sentenza 4455/18 della Corte di Cassazione, secondo cui il solo dato della integrazione sociale non è sufficiente a giustificare l'ammissione del migrante alla protezione umanitaria, ma deve essere considerato unitamente ad altri specifici fattori di fragilità; tali fattori nel caso della ricorrente – come già anticipato – sono ravvisabili nel contesto drammatico che l'ha spinta a partire (l'incendio dell'abitazione, la morte del marito) e soprattutto nel rilievo che per ragioni anagrafiche le sarebbe ormai impossibile un nuovo radicamento nel mondo del lavoro nel contesto di origine, mentre oggi la donna ha conseguito nel nostro paese una condizione di autonomia economica.

Se anche quindi non si ravvisa alcuna esposizione a rischio per la incolumità o libertà personale della ricorrente, si può ritenere in linea con l'insegnamento della già citata sentenza 4455/2018 della Corte di Cassazione, che nel caso presente il notevole livello di integrazione sociale si accompagna ad una condizione di significativa vulnerabilità alla partenza, e di sicura difficoltà di accesso a risorse in grado di soddisfare bisogni minimi di sussistenza in caso di rimpatrio; in tal senso si giustifica dunque il riconoscimento della protezione umanitaria.

Atteso l'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite possono dichiararsi irripetibili.

p.q.m.

il Tribunale, dichiara la sussistenza del diritto della ricorrente al riconoscimento della protezione umanitaria sulla base dell'art 5, comma 6, del D.lvo 286/98 nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.l. 113/18 e, per l'effetto, dispone il rilascio ad opera del Questore del relativo permesso di soggiorno con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina di cui al comma 9 dell'art 1 del D.L. n. 113/2018;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14/06/2019

Il Presidente

Luciana Sangiovanni

